

COMUNE DI LAPIO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAPIO (AV). CIG B28F59D21D - CUP I19I24000170004.

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno venti (20) del mese di marzo (03), presso la sede comunale sita in Lapio al Viale Sicilia s.n.c., avanti a me dott. Pietro Cicala, codice fiscale **OMISSIS** Segretario del Comune di Lapio e in tale veste autorizzato a rogare i contratti nei quali l'ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, sono comparsi:

- l'ingegnere Ciorba Andrea, nato : **OMISSIS** codice fiscale **OMISSIS**, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Lapio (AV), al Viale Sicilia, s.n.c., il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lapio, codice fiscale 80003550649, P.IVA 00231010646, che rappresenta nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica giusta decreto sindacale di nomina n. 1 del 14 gennaio 2025, di seguito nel presente atto denominato anche "Amministrazione";

- Dello Russo Ernesto, nato **OMISSIS** codice fiscale **OMISSIS** il quale interviene nella qualità di titolare dell'impresa individuale Eddierre Service Ernesto Dello Russo, con sede legale in Chiusano di San Domenico (AV) alla Via Giosue Carducci n.32, C.A.P. 83040, P. Iva 03094040643, iscritta nel registro della Camera di Commercio di Avellino con codice REA AV-204448, di seguito anche chiamata "Operatore Economico" o "Gestore";

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, rinunziano, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e premettono quanto segue:

- il Comune di Lapio ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta al R.A.P. n. 57/2022;

- con decisione a contrarre adottata con determinazione n. 181 (R.G. n. 360) del 02/07/2024 del responsabile del Settore Servizio "Lavori Pubblici - Urbanistica" del Comune di Lapio si delegava alla SUA della Provincia di Avellino il procedimento per l'affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lapio (AV), ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio, per l'importo complessivo a base d'appalto di € 608.290,55, comprensivo di € 3.026,30 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera oltre IVA, se dovuta, come per legge, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 70, comma 1, art. 71 e art. 108, comma 2 e 5, del d.lgs. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante <procedura aperta> e con il <criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa>;

- con determinazione dirigenziale n. 1522 del 10/07/2024 del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino è stata indetta la gara per l'affidamento del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lapio (AV)", ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio, per l'importo complessivo a base d'appalto di € 608.290,55, comprensivo di € 3.026,30 per oneri di sicurezza e costo stimato della manodopera oltre IVA, se dovuta, come per legge, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 70, comma 1, art. 71 e art. 108, comma 2 e 5, del D. Lgs. 36/2023, con un

metodo di scelta del contraente mediante <procedura aperta> e con il < criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa>;

- con determinazione dirigenziale n. 2340 del 29/10/2024 del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino è stata nominata la Commissione giudicatrice inerente al procedimento di gara di cui sopra;

- con determinazione dirigenziale n. 2674 del 04/12/2024 del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità - della Provincia di Avellino:

1) sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato conseguentemente proposto all'Ente delegante di disporre l'affidamento del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lapio (AV)" a favore di Eddierre Service Ernesto Dello Russo, con sede legale alla Via Giosue Carducci 32, Chiusano di San Domenico (AV), 83040 - P. Iva: 03094040643, che ha conseguito il punteggio complessivo di 91,7 su 100, e che ha offerto un ribasso del 1% sull'importo a base di gara determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 602.237,91, comprensivo dei costi stimati della manodopera e di € 3.026,30, oltre IVA come per legge se dovuta, salvo esatta quantificazione in sede di stipula di contratto;

2) è stata proposta al Comune di Lapio l'approvazione dello schema di avviso di appalto aggiudicato, ai fini delle attività di pubblicazione e comunicazione che saranno espletate dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023;

- con comunicazione acquisita al prot. n. 147 del 13/01/2025 del Comune di Lapio, la Provincia di Avellino ha trasmesso la relazione istruttoria inerente all'esito della positiva attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla citata procedura di gara;

- la ditta Eddierre Service Ernesto Dello Russo ha presentato in data 21/02/2024 domanda d'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 6.11.2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18.04.2013 della Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo: alla data del 07/01/2025 la pratica risulta in fase di istruttoria, per cui il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Amministrazione può recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate, qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- con determinazione n. 3_T del 14/01/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Lapio si è preso atto della determinazione dirigenziale n. 2674 del 04/12/2024 del Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità - della Provincia di Avellino e, per l'effetto, stata dichiarata efficace l'aggiudicazione del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lapio (AV)" a favore di Eddierre Service Ernesto Dello Russo, con sede legale in Chiusano di San Domenico (AV) alla Via Giosue Carducci 32, C.A.P. 83040, P. Iva: 03094040643;

- con determinazione n. 8_T del 23/01/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Lapio è stata disposta l'esecuzione in via anticipata del servizio oggetto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, a decorrere dal 1° febbraio 2025;

- con P.E.C. del 19.2.2025 (assunta al prot. del Comune di Lapio n. 943 del 20/02/2025) l'Avv. Giuseppe Lanocita del Foro di Salerno, in rappresentanza del Consorzio Campale Stabile (P.IVA 03697610651 e della consorziata designata Ecoservice Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 02772310641), ha notificato al Comune di Lapio il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Salerno per l'annullamento delle suindicate determinazioni di aggiudicazione, corredato dell'istanza di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

- con ordinanza n. 112/2025 Reg. Prov, Cau., pubblicato il 06/03/2025, il T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno ha rigettato la domanda cautelare proposta dal Consorzio Campale

Stabile, con fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso alla data dell'8 ottobre 2025;

- per l'effetto, il presente contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato Speciale** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono il Comune di Lapio e l'impresa individuale Eddierre Service Ernesto Dello Russo che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato** è il "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lapio (AV)", affidato all'*Operatore Economico* ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 L'*Amministrazione*, come sopra rappresentata, affida al *Gestore*, che come sopra rappresentato accetta, l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Lapio.

2.2 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'*Amministrazione* si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Amministrazione (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Amministrazione tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato all'Operatore Economico è costituito dall'insieme delle attività analiticamente indicate nel Capitolato Speciale e nel "Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti", che del presente contratto formano integrante e sostanziale.

Articolo 4

Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto decorre dal 01/02/2025, data di inizio della sua anticipata esecuzione disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Lapio n. 8_T del 23/01/2025, e termina il 31/01/2030.

5.2 L'Operatore Economico è tenuto ad assicurare, dietro invito dell'Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d'appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all'entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell'appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell'appalto scaduto.

5.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-



finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:


- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Articolo 5 *Cessione del contatto*

- 5.1. È fatto divieto all'Operatore Economico di cedere sotto qualunque forma, il presente contratto di appalto sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo, di incameramento della cauzione definitiva, del risarcimento dei danni, e del rimborso di tutte le maggiori spese che potrebbero derivare all'Ente per effetto della risoluzione stessa.

Articolo 6 *Cessione dei crediti*

- 6.1 La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Operatore Economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante raccomandata A/R.
- 6.2 In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.



Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 7

Corrispettivo contrattuale


- 7.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione pari € 602.237,91, comprensivo dei costi stimati della manodopera e di € 3.026,30, oltre IVA come per legge se dovuta, e quindi per un importo totale comprensivo di Iva pari a € 662.461,20.
- 7.2 L'importo oggetto del contratto, oltre all'IVA, viene liquidato mediante bonifico bancario, a cura del Tesoriere comunale mediante accredito sul c.c. bancario dedicato IBAN **OMISSIS** acceso presso la **OMISSIS**, intestato a Eddierre Service di Ernesto Dello Russo, con sede legale in **OMISSIS** **OMISSIS** a ciò venendo espressamente autorizzata l'Amministrazione che resta, pertanto, espressamente esonerata da ogni responsabilità.
- 7.3 L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.



Articolo 8

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 6.1 L'Amministrazione garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante all'Operatore Economico e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.
- 6.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 27.2 e 27.3.



Articolo 9

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a esso non materialmente allegato, riporta l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 9.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per

l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

9.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 7.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

10.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 9, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

10.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Amministrazione adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.


10.3 L'Amministrazione assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 10.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 11

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

11.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Amministrazione istanza di riequilibrio.

11.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo



sbilibrrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

11.3 È obbligo dell'Operatore Economico comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 12

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

12.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

12.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 13

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

13.1 Il Comune di Lapio decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.



13.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 14

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 14.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità relativa al Servizio affidato al Gestore redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 14.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.
- 14.3 Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Operatore Economico predisponde annualmente la Carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.
- 14.4 La Carta dei servizi di cui al precedente comma 14.3 deve comprendere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
- a) validità e diffusione della carta;
 - b) profilo aziendale;
 - c) principi fondamentali;
 - d) standard di qualità del servizio;
 - e) raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - f) raccolta dei rifiuti differenziati;
 - g) comportamento del personale;
 - h) tutela dell'utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio;
 - i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.



Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 15

Ulteriori obblighi dell'Amministrazione

15.1 Il Comune di Lapio è obbligato a:



- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 16

Ulteriori obblighi del Gestore


16.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune di Lapio;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Amministrazione le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Amministrazione ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Amministrazione;
- g) restituire all'Amministrazione e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;



- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

16.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.



Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 17

Obblighi del Gestore

- 17.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio, nonché trasmette mensilmente e anticipatamente all'Amministrazione il programma di erogazione dei servizi, compreso il dettaglio dei percorsi e degli addetti ai servizi medesimi.
- 17.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 17.3 Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, la Ditta è tenuta a segnalare all'Ufficio competente dell'Ente inadempienze od irregolarità che si fossero verificate quali lordamento del suolo pubblico, abbandono indiscriminato di rifiuti, deposito di rifiuti speciali, tossici e nocivi nei contenitori non a tale scopo posizionati sul territorio del comune o sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico.
- 17.4 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore cinque anni successivi a quello della registrazione.
- 17.5 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 18

Programma di controlli


- 18.1 L'Amministrazione predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/2022, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 18.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Amministrazione anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 18.3 Nell'ambito dei controlli l'Amministrazione verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.1 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Amministrazione.

Articolo 19

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

19.1 L'Amministrazione effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

19.2 Ai sensi dell'art. 92 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023, è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà responsabile dell'attività di vigilanza e controllo, della corretta ed esatta esecuzione del servizio, il quale potrà a sua volta designare i soggetti abilitati a rappresentarlo in virtù di apposita delega, i quali potranno dare disposizioni anche verbali, in caso di urgenza ed istruzioni di dettaglio salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno utile successivo all'evento.


A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'Antonio...'.A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'Della R. 46...'.

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

Articolo 20

Penali

- 20.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.
- 20.2 In caso di inosservanza del precedente comma 20.1, il Gestore sarà passibile di sanzioni amministrative da applicarsi mediante provvedimento a firma del Responsabile del competente Servizio Comunale. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione di inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 7 giorni dalla notifica della contestazione inviata a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altro mezzo di notificazione equipollente.
- 20.3 Le sanzioni verranno applicate al Gestore anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.
- 20.4 Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.
- 20.5 Fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente, alle inadempienze del Gestore si applicheranno le penali previste dall'art. 46, commi 5 e 6, del Capitolato Speciale.
- 20.6 Non si applicherà alcuna penale per disservizi avvenuti per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
- 20.7 L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per il servizio per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dall'Amministrazione sul primo rateo di pagamento in scadenza.
- 20.8 Qualora la rata non offra margine sufficiente, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sugli importi cauzionali.
- 20.9 In questo caso, pena la decadenza dell'appalto, l'importo cauzionale dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni.
- 20.10 Le eventuali giustificazioni dell'impresa saranno sottoposte al Responsabile del Servizio competente, il quale deciderà l'eventuale applicazione della penalità da notificarsi mediante raccomandata A.R., al domicilio dell'Impresa, P.E.C. o altro strumento di notificazione equipollente. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.



20.11 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

20.12 Il Comune di Lapio comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 21

Sanzioni

21.1 L'Amministrazione è tenuta a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 22

Condizioni di risoluzione

22.1 Il contratto d'appalto potrà essere risolto *ipso iure*, anticipatamente da parte dell'Amministrazione qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio da parte dell'Operatore Economico entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b. abbandono del servizio, fatto salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore non imputabili all'impresa;

c. grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;

d. in caso di cessione dell'Operatore Economico oppure di cessazione dell'attività dell'Operatore stesso;

e. in caso in cui venga accertata da parte dell'Amministrazione, la cessione del credito, del contratto o il subappalto in violazione degli artt. 13,14,16 del Capitolato Speciale da parte dell'Operatore Economico;

f. in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

g. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;


h. in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

i. qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

l. in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;


m. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Operatore Economico;

22.2 Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui



L'Amministrazione comunica all'Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C. o altro mezzo di comunicazione equipollente, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'Amministrazione procederà a riscuotere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

- 22.3 In caso di risoluzione del contratto, all'Operatore Economico spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.
- 22.4 Sia l'Amministrazione sia l'Operatore Economico potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.
- 22.5 Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a carenze che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio.
- 22.6 La risoluzione opererà a decorrere dal 15° giorno dalla comunicazione di risoluzione all'appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
- 22.7 L'Amministrazione, nel caso in cui vi siano ragioni di pubblico interesse, può dare un termine superiore a quello previsto al precedente comma, e sino e non oltre i 60 giorni, a decorrere dei quali il contratto si intenderà risolto.
- 22.8 In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, l'Operatore Economico ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte. In tal caso, il Comune di Lapio avrà il diritto di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale, ponendo a carico della ditta aggiudicataria inadempiente a tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. 5. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Comune di Lapio si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria in merito.



Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 23

Recesso unilaterale. Subentro nel rapporto contrattuale.

23.1 Il Comune di Lapio si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

23.2 Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del d.lgs. 152/2006.


23.3 Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, l'Operatore Economico è tenuto ad accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Operatore Economico di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. È fatto salvo il diritto del Comune di Lapio di recesso unilaterale indicato al comma precedente.

23.4 Il comma 23.3 può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del d.lgs. 152/2006:

Articolo 24

Trattamento del personale

24.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.



Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Garanzie

- 25.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 25.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore ha presentato agli atti dell'Amministrazione garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 065.071.00009010035 del 20/03/2025, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Avellino 065, per una somma garantita per € 30.111,90 (trentamilacentoundici/90).
- 25.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Comune del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 25.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 25.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 26

Assicurazioni

- 26.1 L'Operatore Economico si obbliga ad assumere, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni all'Ente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi fatto imputabile alla Ditta o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine la ditta ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi (considerato terzo anche il Comune) esonerando l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a euro 500.000,00, ai sensi dell'art. 117, comma 7 del d.lgs. n.36/2023, oltre le normali polizze assicurative, previste per legge, relative alla circolazione su strada dei mezzi utilizzati.

Articolo 27

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 27.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare

al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

27.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Articolo 28

Spese contrattuali

28.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti ai diritti di segreteria e alle spese di bollo, sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa.

28.2 Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.


28.3 Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 e tutte le altre agevolazioni di legge.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

29.1 In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente incarico è il Comune di Lapio. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Lapio informa l'Operatore Economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Le Parti, quindi, dichiarano espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, autorizzando reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi.

29.2 L'Operatore Economico si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi



titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'incarico; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- 29.3 L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. Le Parti, in base al principio di responsabilizzazione, dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, impegnandosi a informarsi reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione dei dati personali.

Articolo 30

Norme di chiusura e firme


- 30.1 Le Parti considerano i documenti di seguito elencati quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:
- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) il Bando di gara;
 - c) il Disciplinare d'Appalto, con relativi allegati;
 - d) il Piano industriale per i servizi di igiene urbana per gli anni 2021/2028;
 - e) la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Lapio;
 - f) i documenti presentati dalla Ditta appaltatrice in sede di gara;
 - g) altri documenti ritenuti necessari per legge e/o dall'Amministrazione.
- 30.2 Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze devono essere interpretate nel senso più favorevole all'Amministrazione comunale e, comunque, in quel modo che la stessa riterrà più conveniente ai loro interessi. Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall'Operatore Economico qualora, nello sviluppo del servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza dei dati del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 30.3 Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha modificato l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, introducendo il comma 16 ter, l'Operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



- 30.4 L'Operatore Economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013 e ss.mm.ii., del Codice di comportamento dell'Amministrazione, nonché del P.I.A.O. - Piano di Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore Economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 30.5 Il presente atto è stato da me, Ufficiale Rogante, redatto mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici e occupa venti pagine intere e parte della presente fino a qui lette a video. Del presente contratto io Ufficiale Rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono alla mia presenza e vista mediante apposizione di firma autografa sia sui fogli intermedi che qui in calce. Si è omessa la lettura dei documenti di cui al comma 30.1 per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza preso cognizione.

Per l'Operatore Economico

Ernesto Dello Russo



(firma autografa acquisita digitalmente)

Per il Comune di Lapio

Ing. Andrea Ciorba



(firma autografa acquisita digitalmente)

Di seguito all'acquisizione digitale dell'atto pubblico, io Segretario Comunale rogante appongo personalmente la propria firma digitale, in presenza delle parti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Pietro Cicala)